



CITTA' DI TORINO

Divisione Infrastrutture e Mobilità
Servizio Esercizio



Regole per il rilascio del contrassegno disabili

Dal 2012 è in vigore il **CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO** (C.U.D.E.)

Il D.P.R. n°151/2012 prevede che sul retro sia apposta la **fotografia** e la **firma** del/la disabile richiedente ed è considerato, secondo le norme vigenti, un documento di riconoscimento (che è cosa diversa da un documento di identità).

Per il rilascio del **CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO** le procedure adottate sono le seguenti:

PRESENZA DEL/LA DISABILE TITOLARE DEL PERMESSO:



la presenza del/la titolare del permesso **È SEMPRE NECESSARIA.**

In assenza dell'interessato/a **NON SARÀ POSSIBILE IN ALCUN MODO PROCEDERE AL RILASCIO DEL PERMESSO.**

- Se il/la titolare del permesso è **minorenne** (età inferiore ai 18 anni) allora la richiesta deve essere firmata da un genitore mentre il contrassegno può essere firmato dal/la titolare se ha già compiuto i 12 anni.

- Se il/la titolare del permesso è **inabile alla firma** ed è **presente** allora:
 - a. se l'*impedimento è temporaneo* (per ragioni connesse allo stato di salute) ma il/la disabile è *in grado di intendere e di volere* allora è possibile procedere al rilascio previa compilazione del modulo di "**Dichiarazione di impedimento alla sottoscrizione**" da parte del/la **coniuge, figlio/a, genitore o altro parente fino al terzo grado** e allegando copia di un documento di riconoscimento sia del/la disabile che del/la delegato/a.

 - b. altrimenti **occorre obbligatoriamente presentare** la nomina di **legale rappresentante/tutore/amministratore di sostegno** del/la richiedente da parte del Tribunale di Torino o di un Notaio.